

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis) delibera:

a) la Valutazione di Impatto Ambientale positiva, ai sensi dell'art. 16 della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, sul progetto per la realizzazione di un nuovo impianto per la produzione di biodiesel nel Comune di Campegine (RE) presentata Ditta SIB spa, poiché il progetto in oggetto, secondo gli esiti dell'apposita Conferenza di Servizi conclusasi il giorno 15 settembre 2010, è realizzabile a condizione che siano rispettate le prescrizioni, indicate ai punti 1.C., 2.C. e 3.C. del Rapporto conclusivo della Conferenza di Servizi, che costituisce l'ALLEGATO 1, di seguito sinteticamente riportate:

1. in riferimento agli aspetti connessi con il PTQA e con la tutela della qualità dell'aria, dovranno essere realizzate tutte le misure di mitigazione e compensazione previste dal proponente negli elaborati di V.I.A., con particolare riferimento a quanto riportato nella relazione di integrazione volontaria del maggio 2010 (realizzazione di fasce verdi di ambientazione, ottimizzazione della logistica di approvvigionamento e distribuzione di merci e prodotti, stipula accordi commerciali con trasportatori esterni sulla base anche delle prestazioni ambientali del parco mezzi, ecc...);
2. Si dovranno utilizzare accorgimenti idonei ad evitare la dispersione delle polveri, durante la movimentazione dei mezzi di trasporto in fase di cantiere, tramite umidificazione dei piazzali ed adeguata copertura con teloni dei cassoni adibiti al trasporto inerti;
3. si dovranno adottare tutte le precauzioni necessarie a non produrre inquinamento delle acque superficiali e del suolo durante la fase di cantiere, al fine di prevenire anche i versamenti accidentali (da macchinari e automezzi) di sostanze inquinanti;
4. a lavori ultimati, si dovrà effettuare la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti presenti in loco.
5. Il Gestore dell'impianto dovrà fornire all'autorità ispettiva l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle ispezioni, il prelievo di campioni, la raccolta di informazioni e qualsiasi altra operazione inerente al

controllo del rispetto delle prescrizioni imposte nell'AIA;

6. il Gestore è in ogni caso obbligato a realizzare tutte le opere che consentano l'esecuzione di ispezioni e campionamenti degli effluenti gassosi e liquidi, nonché prelievi di materiali vari da magazzini, depositi e stoccaggi di rifiuti;
7. il Gestore dovrà presentare annualmente, entro il 30 Aprile di ogni anno, una relazione con i contenuti di cui al Piano di Monitoraggio allegato all'AIA;
8. le attività di vigilanza e controllo relative alla verifica dell'autorizzazione ambientale integrata dovranno essere svolte dal Servizio Territoriale della Sezione Provinciale ARPA di Reggio Emilia secondo le frequenze previste alla Tab. A del Piano di Monitoraggio allegato all'AIA;
9. dovrà essere implementato un sistema di gestione ambientale; con lo sviluppo di un sistema di gestione ambientale si potranno implementare apposite procedure operative di gestione per il controllo delle performance del processo, riferite ad unità di prodotto lavorato, dei rischi per la sicurezza e l'ambiente, identificando le idonee responsabilità e i relativi piani di miglioramento, ove richiesti;
10. dovrà essere adottato un sistema di controllo del processo e degli impianti (hardware e software) al fine di assicurare condizioni di processo ottimali e buone performances ambientali;
11. i bacini di contenimento dei silos di stoccaggio esterni dovranno essere adeguati ai volumi massimi di stoccaggio dei silos, ovvero :
 - n. 2 silos per stoccaggio semilavorato glicerina-biodiesel da 170 mc cad (SR01A e SR01B), il bacino di contenimento deve essere almeno 170 mc;
 - n. 1 silos per stoccaggio semilavorato glicerina-biodiesel da 170 mc (SR01C) il bacino di contenimento deve essere almeno 170 mc;
 - nr. 2 silos da 900 mc cad per lo stoccaggio di gasolio, il bacino di contenimento deve essere di almeno 900 mc;
12. nel progetto si dichiara che le operazioni di carico/scarico dei serbatoi esterni avvengono per

mezzo di autocisterne, posizionate sotto la tettoia metallica di carico a cui sono collegate apposite tubazioni a perfetta tenuta che consentono ad un sistema di pompe di eseguire i suddetti travasi di liquidi, siano queste materie prime o prodotto finito, tuttavia, dato che i punti di carico e scarico delle cisterne da progetto sono 3, le coperture dovranno essere realizzate anche per gli altri 2 punti;

13. dovrà essere prevista l'adozione di accorgimenti impiantistici volti alla riduzione delle emissioni diffuse derivanti dalle perdite per sgocciolamento durante la fase di distacco delle manichette dopo lo scarico delle autocisterne;
14. dovrà essere inserita una paratoia di emergenza sulla rete acque meteoriche e di dilavamento dei piazzali che possa intercettare eventuali sversamenti accidentali o altre acque di emergenza prima della loro immissione in acque superficiali;
15. l'impianto di trattamento delle acque reflue domestiche (scarico S2) l'impianto non è idoneo ai sensi di quanto previsto dalla DGR 1053/03 in quanto non trattasi di edifici mono-bifamiliari, ma di un alloggio con annessa attività produttiva; si rende pertanto necessario che venga installato un impianto tra le seguenti tipologie, dimensionato correttamente per 12 a.e.:
 - degrassatore-fossa imhoff-impianto a bioscoso
 - degrassatore-fossa imhoff-filtro batterico aerobico
 - degrassatore-fossa imhoff-fitodepurazione.
16. è necessario che venga controllato il serbatoio interrato esistente da 2 mc, a servizio dell'edificio residenziale/uffici; qualora si trattasse di serbatoio monocamera, esso dovrà essere rimosso e si dovrà verificare lo stato del terreno sottostante al fine di rilevare eventuali contaminazioni e procedere alla eventuale bonifica; qualora si trattasse di serbatoio a doppia camera dovrà essere effettuata una prova a tenuta, al fine di verificare l'assenza di perdite ed il buono stato di conservazione dello stesso;
17. le caditoie nelle aree in cui è previsto il travaso di sostanze infiammabili dovranno essere dotate di sifoni con guardia idraulica costantemente alimentata;

18. i punti di travaso di liquidi infiammabili dovranno essere dotati di un sistema di messa a terra delle autobotti con relativo blocco dell'erogazione in caso di mancato collegamento durante le operazioni di carico, garantendone l'efficienza nel tempo attraverso periodici monitoraggi e opportune procedure operative;
19. la pendenza del piazzale dovrà essere progettata e mantenuta in modo che non siano possibili ristagni di sostanze infiammabili accidentalmente sversate sotto le autobotti al momento del travaso;
20. dovrà essere effettuato un collaudo acustico a fine opera al fine di attestare il rispetto dei limiti autorizzati; del collaudo dovrà essere predisposta una relazione finale attestante le misure effettuate ed i relativi risultati ed inviata ad ARPA e alla Provincia di Reggio Emilia;
21. tutti gli adeguamenti/miglioramenti elencati dovranno essere realizzati e approntati prima dell'inizio dell'attività;
22. dovrà essere prodotta documentazione fotografica relativa all'interramento delle cisterne, delle canalette dedicate e dei sistemi di trattamento delle acque, in modo tale da attestare la conformità dei lavori in esecuzione al progetto presentato; la documentazione fotografica dovrà essere inviata a Provincia e ad ARPA;
23. ad ultimazione dei lavori di costruzione e realizzazione dell'impianto e almeno 30 gg prima della sua messa in esercizio, la ditta dovrà inoltrare comunicazione alla Provincia di Reggio Emilia, Comune e ad ARPA dell'avvenuta realizzazione e del giorno previsto per la messa in esercizio; inoltre a completa realizzazione degli interventi, il gestore deve presentare a Provincia, al Comune, al distretto ARPA di Reggio Emilia ed al AUSL - SIP di Montecchio E. il certificato di collaudo, a firma di tecnico abilitato, che accerti la conformità dell'impianto al progetto presentato;
24. la realizzazione delle opere e degli impianti dovrà avvenire in piena conformità al progetto approvato e alle prescrizioni impartite; qualsiasi variante al medesimo dovrà essere sottoposto, in forma progettuale, ad approvazione ai fini della sicurezza prima della sua realizzazione e al fine dell'ottenimento di un nuovo Certificato Prevenzione Incendi;

25. la valutazione del rischio di incendio eseguita dovrà essere estesa anche alle atmosfere a rischio esplosione in relazione alle caratteristiche chimico fisiche delle sostanze, alle condizioni operative, alle modalità di stoccaggio e di utilizzo delle sostanze, al percorso seguito dalle stesse sostanze all'interno del processo produttivo;
26. attese le caratteristiche del fabbricato reattori, ai fini della resistenza al fuoco della costruzione, dovrà essere garantito almeno il livello preastazionario 2, per cui le strutture dovranno avere caratteristiche R/REI 30;
27. le strutture di supporto (selle, gambe) dei serbatoi fuori terra dovranno possedere resistenza al fuoco R90;
28. il locale reattori dovrà essere ben ventilato, per cui una quota parte dell'aerazione naturale prevista dovrà essere di tipo permanente (priva di infissi) e collocata anche a filo pavimento, in relazione al peso dei vapori di metanolo;
29. la dotazione dei DPI del personale dovrà comprendere anche un congruo numero di autorespiratori; il personale designato alla gestione delle emergenze dovrà essere reso edotto in merito alle modalità di utilizzo di tali dispositivi;
30. per tutto quanto non prescritto nel CPI, dovranno essere comunque osservati i criteri generali di prevenzione incendi e le norme di buone tecniche (in particolare norme CEI, UNI-CIG, UNI);
31. dovranno essere attuati i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze dei luoghi di lavoro previsti dal DM 10/3/98;
32. gli impianti elettrici, di messa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche dovranno essere installati a regola d'arte. In conformità a quanto previsto dalla legge 186/68, come dovrà risultare dalle certificazioni tecniche eventualmente richieste;
33. dovrà essere installata idonea segnaletica di sicurezza, conforme a quanto previsto dal DLgs 14/8/96, n. 493;
34. al termine dei lavori dovrà essere richiesta al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Reggio Emilia la visita di controllo ai fini del rilascio del CPI come specificatamente previsto dall'art. 3 del DPR 37/98; tale istanza dovrà essere redatta e corredata in conformità a

quanto previsto dal DM 4.5.1998 (art. 2 ed allegato II) ed essere riferita a strutture, finiture, impianti, attrezzature e componenti di impianti con specifica funzione ai fini della sicurezza antincendi; in particolare dovrà essere allegata la documentazione tecnica (certificazioni e/o omologazioni e/o dichiarazioni di conformità e/o dichiarazioni di corretta posa in opera, e/o certificazioni di collaudo) idonee ad attestare la corretta realizzazione delle opere, delle strutture e degli impianti descritti e/o richiesti in fase di esame progetto e/o da normative vigenti; tale documentazione deve essere inoltre redatta in conformità delle indicazioni previste dalla Lettera - Circolare del Ministero dell'Interno Dip. Dei Vigili del Fuoco, prot. n. P515/4101 sott. 72/E.6 del 24/4/2008, secondo la modulistica allegata alla stessa, disponibile sul sito www.vigilfuoco.it ovvero presso lo sportello URP del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Reggio Emilia;

35. il manufatto di scarico delle acque meteoriche sullo Scolo Saracchi e l'attraversamento della tubazione irrigua Dossi con tubazione di scarico delle acque meteoriche è subordinata al rispetto delle condizioni contenute nella domanda ed atto unilaterale d'obbligo presentato e sottoscritto dal soggetto titolare della concessione, Società SIB a favore del Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale;
36. il proponente dovrà ottemperare gli adempimenti previsti dalla Legge 04/08/1984 n. 464, per le perforazioni che superano i 30 m di profondità, ovvero la comunicazione dell'inizio dei lavori di perforazione all'ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - via Vitaliano Brancati n. 48, 00144 Roma, entro trenta giorni dal loro inizio e dovrà far pervenire allo stesso Ufficio, entro trenta giorni dall'ultimazione dei lavori, una relazione sui risultati della ricerca, secondo quanto disposto dalla Legge 04/08/1984 n. 464, utilizzando esclusivamente gli appositi moduli scaricabili dal sito:
http://www.isprambiente.it/site/it-IT/ISPRA/Adempimenti_di_legge/Trasmissione_informazioni_Legge_464-84/Istruzioni_per_l'invio/
37. i lavori per la perforazione del pozzo dovranno eseguirsi secondo le prescrizioni contenute nella autorizzazione alla perforazione, fatte salve altre prescrizioni che potranno essere impartite, anche nel

corso d'opera, dal Servizio Tecnico di Bacino degli Affluenti del Po;

38. potrà essere realizzata la perforazione di un pozzo nella posizione di latitudine $44^{\circ} 47' 36''$ e longitudine $10^{\circ} 32' 37''$ a profondità di 80-100 m rispetto al piano campagna, con portata massima di 4 l/sec (media di esercizio di 2-3 l/sec);
39. la Ditta incaricata della perforazione del pozzo deve essere dotata delle attuali tecnologie disponibili nel settore specifico; in particolare dovrà procedere con impianti di perforazione attrezzati per il controllo di eruzioni di gas e realizzare un'accurata cementazione dei tubi di rivestimento del pozzo stesso; dovranno, inoltre, essere adottate misure idonee a depurare l'acqua dalla possibile presenza di gas, anche in fase di esercizio del pozzo; se durante l'esecuzione dei lavori venissero rintracciati idrocarburi liquidi o gas naturali, se ne dovrà provvedere l'immediata sospensione, avvertendo la Provincia di Reggio Emilia - Settore Pianificazione Territoriale Ambiente e Politiche Culturali per gli eventuali provvedimenti che venissero prescritti e che saranno vincolanti per la ditta stessa;
40. la perforazione del pozzo dovrà essere effettuata con fluidi di perforazione composti da fanghi a base di acqua o semplicemente acqua;
41. nel corso delle operazioni di perforazione, per evitare un possibile inquinamento anche accidentale delle falde acquifere, dovrà essere previsto un adeguato isolamento della porzione superficiale del pozzo spinto fino a comprendere tutti gli orizzonti acquiferi potenzialmente inquinabili ed inoltre, ai fini del rilevamento periodico dei livelli e della qualità delle acque emunte, dovranno essere eseguiti i seguenti lavori:
 - realizzazione di una platea in cemento all'interno del punto di perforazione e idonea regimazione, al fine di evitare l'infiltrazione di acque meteoriche nella testata del pozzo;
 - per evitare il diffondersi di eventuali inquinanti, il pozzo non deve mettere in comunicazione fra di loro le falde attraversate e la cementazione fino al tetto della falda captata, con la messa in opera di tappi di bentonite o cemento bentonite;

- il coperchio del pozzo dovrà essere dotato di un foro del diametro di mm. 25 chiuso con tappo filettato, per consentire misurazioni in sito. L'equipaggiamento del pozzo dovrà essere provvisto di apposito rubinetto per il prelievo di campioni d'acqua;
42. i materiali di rifiuto provenienti dagli scavi e dalle perforazioni dovranno essere depositati su terreno di proprietà della ditta che ha richiesto la presente autorizzazione, o conferiti in impianti di gestione dei rifiuti autorizzate;
 43. dovrà essere rispettato quanto previsto dal punto L del D.M. LL.PP. 11.3.1988; nella fattispecie dovranno essere adottati mezzi e modalità di estrazione dell'acqua tali da evitare che con essa venga estratto il terreno o la sua frazione più fina e che non si verificino cedimenti della superficie del suolo incompatibili con la stabilità e funzionalità dei manufatti presenti nella zona dell'emungimento;
 44. il concessionario dovrà procedere all'installazione di idoneo e tarato strumento per la misurazione della quantità d'acqua prelevata nonché garantirne il buon funzionamento e comunicare, alla fine di ogni anno, i risultati delle misurazioni effettuate al Servizio concedente;
 45. dovranno essere adottati idonei accorgimenti e i sistemi di controllo al fine di evitare eventuale inquinamento del suolo all'interno dell'area di distribuzione carburanti a tutela della falda idrica
 46. è vietato cedere o vendere a terzi in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea; l'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare;
 47. le opere di prelievo dovranno essere mantenute nelle condizioni di efficienza ed in buono stato e non possono essere modificate se non a seguito di regolare autorizzazione del Servizio Tecnico dei Bacini Affluenti del Po; il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato del pozzo nonché della sua manutenzione e sicurezza, affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico e generale interesse; il pozzo non può essere abbandonato senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte; pertanto il concessionario

è tenuto a comunicare al Servizio Tecnico dei Bacini Affluenti del Po la cessazione d'uso del pozzo entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura del pozzo non alteri la quantità ed il regime dell'acquifero; in ogni caso il concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 e successive modifiche;

48. il concessionario del pozzo è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica;
49. il pozzo non potrà essere abbandonato senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte; pertanto il concessionario è tenuto a comunicare alla amministrazione concedente la cessazione d'uso del pozzo entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura del pozzo non alteri la quantità ed il regime dell'acquifero nel rispetto delle modalità che saranno impartite dal Servizio Tecnico dei Bacini degli affluenti del Po; nel caso in cui il concessionario, obbligato al ripristino dei luoghi, non vi provveda, l'amministrazione concedente provvederà d'ufficio all'esecuzione dei lavori, ponendo a carico del concessionario l'onere delle spese relative;
50. entro 45 giorni dalla cessazione definitiva dell'attività dovrà essere predisposto e trasmesso a Provincia, Comune ed Arpa territorialmente competenti, un piano di dismissione, per lo smantellamento degli impianti e lo smaltimento delle scorte giacenti in cui si prevede:
 - Vendita e conferimento a terzi del gasolio e delle altre materie prime;
 - Smantellamento degli impianti e dei macchinari, previa pulizia e bonifica;
 - Alienazione degli impianti e/o macchinari con valore commerciale;
 - Rottamazione e smaltimento di quelli ritenuti inalienabili;
51. la ditta dovrà inoltre effettuare la bonifica dei serbatoi interrati e non, delle tubazioni di collegamento, nonché di impianti e la rimozione e smaltimento dei residui in essi contenuti, come rifiuti; alla fine delle

operazioni di smantellamento, bonifica e smaltimento la ditta dovrà provvedere alla pulizia dell'area mediante spazzatrice ed all'eventuale lavaggio con smaltimento dei rifiuti liquidi prodotti;

52. all'atto della cessazione definitiva dell'attività, dovrà essere effettuata una caratterizzazione ambientale del sito attestante lo stato del suolo in riferimento ad eventuali effetti di contaminazione pregressa determinata dalla preesistente attività produttiva; per la determinazione dello stato del suolo, occorre corredare il piano di dismissione di una relazione descrittiva che illustri la metodologia d'indagine che il Gestore intende seguire (per esempio sondaggi a trincea per maglie di 30x30 m su tutta la superficie di proprietà dello stabilimento), completata da elaborati cartografici in scala opportuna, set analitici e cronoprogramma dei lavori da inviare a Provincia, Comune e Arpa;
53. dovrà essere comunicata preventivamente la data di esecuzione delle operazioni di campionamento all'ARPA e i campioni dovranno essere raccolti in triplice aliquota per permettere eventuali controanalisi, con oneri a carico del Gestore per i controlli svolti dalla stessa Agenzia;
54. al termine delle stesse, il Gestore è tenuto ad inviare a Provincia, Comune e Arpa una relazione conclusiva delle operazioni effettuate corredata dagli esiti dei campionamenti, che dovrà essere oggetto di valutazione di Arpa al fine di attestare l'effettivo stato del sito;
55. l'installazione e l'esercizio del nuovo stabilimento di stoccaggio di oli minerali è subordinata all'ottenimento dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 1, co. 56, L. 239/2004 e dell'art. 3, lett. d), L.R. 26/2004;
56. deve essere assicurata la sussistenza e il mantenimento delle migliori tecniche disponibili descritte negli elaborati presentati dal proponente, compresi gli adeguamenti previsti nelle successive integrazioni e nell'AIA per tutte le matrici ambientali;
57. l'intervento dovrà essere realizzato e gestito secondo quanto previsto nel progetto e negli elaborati presentati ai fini della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale;
58. dovranno essere rispettate le condizioni e prescrizioni contenute nell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), a cui integralmente si rimanda.

59. dovrà essere massimizzato l'utilizzo di oli di provenienza da filiera corta o di provenienza nazionale; se verranno utilizzati oli di provenienza extra europea essi dovranno essere provenienti da certificate aziende sostenibili ambientalmente;

EMISSIONI IN ATMOSFERA

60. in fase di cantiere il proponente dovrà adottare tutti gli accorgimenti tecnici, operativi e gestionali atti a limitare al minimo le emissioni diffuse di polveri, tra cui si cita a titolo di esempio: l'ottimizzazione dell'organizzazione e della logistica di cantiere, la bagnatura dei cumuli di inerti e del piazzale con getti d'acqua, il lavaggio delle ruote dei mezzi in uscita dal cantiere, l'eventuale copertura dei cumuli con teli qualora le condizioni lo richiedano;

61. l'azienda è tenuta a rispettare i limiti in portata e concentrazione di cui alla tabella seguente in condizione di "normale funzionamento" così come definito nel D.Lgs. n. 152/06 Parte V. Il rispetto dei limiti in portata e concentrazione di cui alla tabella seguente deve essere verificato a cura della direzione dello stabilimento con le periodicità ivi indicate:

P.to emissione	Provenienza	Portata max Nmc/h	Durata h/d	Impianto di abbattimento	Inquinante	Conc limite Mg/Nmc	Periodicità autocontrolli
E 1 *	Centrale Termica da 2000 Kw alimentata a gasolio allo 0,1% di zolfo	2800	24	/	SOx NOx Polveri	100 500 50	Annuale
E 2	Impianto Biodiesel	150	24	Scrubber ad umido	Metanolo	150	Trimestrale il primo anno e semestrale i successivi

* per l' emissione E1, i limiti sopraindicati si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%;

**i limiti si intendono rispettati se viene utilizzato gasolio al 0,1% di zolfo .

62. per le emissioni in atmosfera afferenti ai nuovi punti di emissione denominati E1 e E2 dovrà essere messa in atto la seguente procedura, per la messa a regime:

- terminati i lavori di installazione, la Ditta, almeno 30 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio dell'impianto, ne dà comunicazione a mezzo lettera raccomandata all'Amministrazione Provinciale, al Sindaco del Comune di riferimento e all'ARPA territorialmente competente e comunica la data di messa a regime;
- terminata la fase di messa a punto e collaudo, la Ditta procede alla messa a regime effettuando almeno 3 autocontrolli delle emissioni in atmosfera del nuovo impianto, a partire dalla data di messa a regime dello stesso in un periodo di 10 giorni, dei quali uno il primo giorno, uno l'ultimo e uno in un giorno intermedio scelto dalla Ditta; gli autocontrolli di messa a regime dovranno essere effettuati per tutti i parametri previsti dalla tabella dei limiti alle emissioni, compresa la concentrazione degli SOx;
- entro 15 giorni dalla data di messa a regime dell'impianto nuovo, la Ditta è tenuta a trasmettere i dati rilevati, a mezzo lettera raccomandata AR, all'Amministrazione Provinciale, al Comune di riferimento e all'ARPA territorialmente competente;
- qualora la Ditta in oggetto non realizzi in tutto o in parte il progetto autorizzato con il presente atto prima della data di messa a regime sopra indicata e, conseguentemente, non attivi tutte o alcune delle suddette emissioni, il predetto termine ultimo per la messa a regime degli impianti, relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle emissioni non attivate, è prorogata, salvo diversa ed esplicita comunicazione da parte della Provincia, di anni uno (1) a condizione che la Ditta dia preventiva

comunicazione a Provincia, Comune e all'A.R.P.A. territorialmente competente. Decorso inutilmente il termine di proroga, senza che la Ditta abbia realizzato completamente l'impianto autorizzato con il presente atto, la presente autorizzazione si intende decaduta ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate;

63. le emissioni in atmosfera convogliate dovranno essere univocamente definite e identificate con sigla indelebile nel punto di prelievo o alla base del camino;
64. i condotti per l'emissione in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli stessi, realizzate e posizionate in modo da consentire il campionamento secondo le norme UNICHIM. La sigla identificativa dei punti d'emissione compresi nel quadro emissioni del presente allegato deve essere visibilmente riportata sui rispettivi camini; la sezione di campionamento deve essere resa accessibile e agibile per le operazioni di rilevazione con le necessarie condizioni di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro;
65. deve essere garantita la continuità di funzionamento degli impianti di captazione e abbattimento attraverso periodiche manutenzioni delle quali tenere registrazione. Qualora il gestore accerti malfunzionamenti, avarie o interruzioni informa tempestivamente la Provincia, il Comune e l'Arpa e adotta le misure necessarie per garantire un tempestivo ripristino della conformità. Il gestore sospende l'esercizio dell'attività o l'impianto dai quali si originano le emissioni fino a che la conformità non è ripristinata qualora il fatto possa arrecare pregiudizio alla salute;
66. per il controllo del rispetto del limite di emissione delle portate e degli inquinanti emessi devono essere usati i metodi previsti dalla seguente tabella.

Inquinante	Metodi
Portata	UNI 10169
Polveri/Materiale particellare	UNI EN 13284-1 UNI 10263
NOx	DM 25/8/2000(ISTISAN 98/2); UNI 10878, UNI 9968; Metodo diretto a

	celle elettrochimiche
SOx	DM 25/8/2000(ISTISAN 98/2) UNI 10393; UNI 9968; Metodo diretto a celle elettrochimiche
Metanolo	NIOSH 2000

67. per ogni prelievo o serie di prelievi dovrà essere trascritto un verbale di prelevamento a firma del tecnico abilitato; i verbali dovranno essere raccolti in apposito schedario, assieme ai rapporti di prova, e posti in visione agli agenti accertatori;
68. l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, nonché il rispetto dei valori limite può essere effettuato dall'autorità competente al controllo anche contemporaneamente all'effettuazione, da parte dell'impresa, dei monitoraggi periodici; in tal caso l'autorità competente al controllo richiede che l'impresa comunichi la data in cui le misure saranno effettuate; l'autorità di controllo si riserva di assistere alla fase di prelevamento e analisi di una quota variabile dei monitoraggi effettuati dall'impresa; la data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate dall'A.R.P.A. e tenuto a disposizione della suddetta Agenzia Regionale e degli altri organi di controllo competenti; per la valutazione dei risultati si stabilisce che i limiti di emissione si intendono rispettati quando, nel corso della misurazione, la concentrazione, riferita ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, non supera il valore limite di emissione; nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno 3 letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nella presentazione dei risultati deve essere evidenziato il carico produttivo degli impianti nel momento di effettuazione degli autocontrolli.
69. dopo la messa a regime dell'impianto, in caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle

emissioni sopraccitate, la Ditta é tenuta a darne preventiva comunicazione alla Provincia e all'ARPA territorialmente competente: dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti e le prescrizioni sopra richiamate, relativamente alle emissioni disattivate; inoltre si precisa che nel caso in cui la disattivazione delle emissioni perduri per un periodo continuativo superiore a 2 (due) anni dalla data della comunicazione, solo per tali emissioni l'autorizzazione decade. Qualora intervenga la necessità di riattivarle dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione della data di messa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni alla Provincia e all'ARPA territorialmente competente;
- b) dalla stessa data di messa in esercizio riprende l'obbligo per la Ditta del rispetto dei limiti e delle prescrizioni sopra riportate, relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate, in base alle prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata, sono previsti controlli periodici, la stessa Ditta é tenuta ad effettuarne il primo autocontrollo entro 30 (trenta) giorni dalla relativa riattivazione;

70. nel caso di istallazione di nuove emissioni e/o di modifica-potenziamento delle esistenti la ditta dovrà effettuare preventiva comunicazione alla Provincia di Reggio Emilia ai sensi della Dlgs n. 59/05;

71. devono essere adottate le misure di mitigazione e compensazione proposte dal proponente nelle integrazioni volontarie per limitare il traffico totale dell'impianto e le relative emissioni atmosferiche

SCARICHI IDRICI E CONSUMO IDRICO

72. in fase di cantiere il proponente dovrà provvedere ad una corretta gestione delle acque meteoriche; inoltre dovrà adottare tutti gli accorgimenti tecnici, operativi e gestionali atti ad evitare sversamenti accidentali di sostanze inquinanti o altri episodi di inquinamento delle acque superficiali e sotterranee;

73. i limiti di concentrazione per gli scarichi previsti dal progetto sono elencati in tabella:

Provenienza	Inquinante	Concentrazioni limite al	Periodicità
-------------	------------	--------------------------	-------------

		rilascio della autorizzazione	Autocontr olli
Scarico S2 Acque reflue domestiche	Non sono previsti limiti tabellari (Delibera di GR 1053/03)	/	/
Scarico S3 acque di prima pioggia	Solidi speciali totali	200 mg/l	Annuale
	COD	160 mg/l	
	Idrocarburi Totali	5 mg/l	

74. dovrà essere garantita con continuità la regolarità di funzionamento delle reti di raccolta acque bianche, acque nere attraverso periodici programmi di verifica e manutenzione dei quali tenere registrazione;
75. dovrà essere garantito il deflusso del refluo scaricato nel corpo idrico recettore, il quale dovrà essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque;
76. per lo scarico S2:
- il punto individuato per il controllo dello scarico deve essere predisposto e attrezzato con pozzetto di ispezione e prelievo idoneo a garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto della metodologia IRSA;
 - dovranno essere svolti periodici interventi di manutenzione e controllo dell'impianto di depurazione, o da persona appositamente delegata o da ditta specializzata. I fanghi derivanti da tali manutenzioni dovranno essere conferiti a ditte autorizzate al loro smaltimento.
77. per lo scarico S3:
- il punto individuato per il controllo dello scarico deve essere predisposto e attrezzato con pozzetto di ispezione e prelievo idoneo a garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto della metodologia IRSA;
 - il pozzetto di campionamento finale e i pozzetti di ispezione e manutenzione dell'impianto dovranno essere mantenuti sgombri dai materiali in

lavorazione, in modo da consentire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamenti dello scarico;

- dovrà essere effettuato, con cadenza almeno annuale, un campione rappresentativo delle acque di prima pioggia, la cui analisi attesti la conformità dello scarico con la Tabella di riferimento in relazione ai parametri significativi, su un campione prelevato con campionamento medio-composito della durata di 3 ore, oppure di durata inferiore qualora lo scarico sia di durata inferiore alle 3 ore;
- la pompa all'interno della vasca di prima pioggia dovrà essere predisposta per immettere dopo 48-72 ore dall'evento piovoso i reflui nel disoleatore, con una portata pari a quella dichiarata nel progetto in l/sec;
- l'impianto di disoleazione dovrà essere provvisto di un sistema finale di chiusura automatica dello scarico che impedisca sversamenti accidentali di reflui non trattati;
- la ditta dovrà effettuare una costante e periodica manutenzione e pulizia dell'impianto di trattamento dei reflui (in particolare vasche e filtri, ecc.) così come indicato dalla norma tecnica DIN 1999 parte 2, par. 5 e nel libretto di uso e manutenzione che la ditta costruttrice dovrà fornire a corredo dell'impianto;
- con adeguata periodicità dovranno essere eseguiti gli spurghi della vasca di prima pioggia e dell'impianto di disoleazione. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. Le procedure di smaltimento dovranno essere conformi ai dettati in materia di rifiuti in base al D.Lgs n° 152/06 - Parte Quarta. La ditta prima dell'attivazione dello scarico dovrà dotarsi di registro di carico e scarico vidimato, ove dovranno essere annotate tutte le asportazioni di fango. Il registro, i formulari, e i documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza;
- la saracinesca di chiusura dei bacini di contenimento dovrà essere di norma chiusa; essa potrà

essere aperta solamente per lo svuotamento dei bacini dall'acqua piovana e solo per il tempo di deflusso delle acque meteoriche all'impianto di trattamento. (da effettuarsi ad impianto vuoto e quindi dopo l'evento meteorico;

ACQUE SOTTERRANEE

78. durante la perforazione del pozzo, gli orizzonti permeabili sedi di acquiferi separati in natura da strati impermeabili - come nel caso dello strato di argilla da 60 ad 80 metri - andranno tenuti separati mediante un tampone impermeabile che dia ampie garanzie di tenuta (si raccomanda l'uso di bentonite); la costituzione di tale tampone andrà curata soprattutto in presenza di flussi idrici che potrebbero verificarsi nell'intercapedine tra parete del foro e colonna di rivestimento. La lunghezza del tampone dovrà eccedere di almeno un metro sia verso l'alto che verso il basso lo strato impermeabile da sigillare;
79. per evitare che falde a diversa pressione siano poste in contatto all'interno della tubazione, non sono ammesse utilizzazioni plurifalda; i filtri andranno posizionati di conseguenza o nell'acquifero più profondo (80-100 m) o in quello meno profondo (50-60 m), ma non in entrambi; questo criterio andrà rispettato anche se la stratigrafia si discostasse da quanto previsto;
80. andrà curata con attenzione la sigillatura superficiale (con cementazione a boiaccia dal basso verso l'alto sino a rifiuto) tra tubo e parete del foro per i primi 10 metri dal p.c.;

PRODUZIONE E GESTIONE DEI RIFIUTI

81. i rifiuti prodotti dall'attività di cantiere dovranno essere gestiti secondo le normative vigenti. Particolare attenzione dovrà essere posta alle terre e rocce da scavo, che dovranno essere gestite come rifiuto ai sensi del D.Lgs. 152/06, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 186 dello stesso D.Lgs. 152/06;
82. gli eventuali contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono essere a tenuta, posti in aree pavimentate e coperte; in particolare per quanto riguarda i rifiuti liquidi o i rifiuti che possono rilasciare percolamenti liquidi lo stoccaggio deve essere dotato degli opportuni sistemi di contenimento (cordolature, pedane grigliate, bacino di contenimento ecc.) atti a prevenire la dispersione dei reflui;

83. i rifiuti incompatibili devono essere stoccati in aree distinte al fine di prevenire il contatto tra di loro;
84. gli eventuali recipienti mobili devono essere provvisti di idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto, accessori e dispositivi atti a effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento e mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione;
85. i contenitori, fissi e mobili comprese le vasche, utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle caratteristiche chimico-fisiche e di pericolosità dei rifiuti che devono contenere. I contenitori, inoltre, devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe allo scopo di rendere noto durante lo stoccaggio la natura e la pericolosità dei rifiuti;
86. lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo tale da non modificare le caratteristiche del rifiuto e da non comprometterne il recupero;
87. durante le operazioni di rimozione e movimentazione dei rifiuti devono essere evitati versamenti e/o spargimenti; in particolare le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi devono essere mantenuti in perfetta efficienza;
88. si specifica che ogni modifica del ciclo produttivo che comporti modifiche quali/quantitative della produzione e gestione dei rifiuti dovrà essere oggetto di specifica e preventiva comunicazione;
89. eventuali sostanze di risulta dal processo produttivo che verranno riutilizzate nel ciclo produttivo stesso e/o nella depurazione devono essere stoccate in un luogo separato dai rifiuti;

UTILIZZAZIONE E CONSUMO D'ENERGIA

90. deve essere assicurato il monitoraggio e la verifica della evoluzione dei consumi di energia elettrica e termica attraverso la raccolta sistematica delle distinte di consumo che consenta di quantificare l'uso produttivo rispetto al totale;

PROTEZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE

91. al fine di evidenziare possibili contaminazioni delle acque sotterranee si rende necessario il monitoraggio

delle MTD da effettuarsi annualmente del periodo di Aprile-Maggio;

92. dovranno essere effettuate verifiche periodiche di mantenimento in efficienza dell'impianto di rilevazione perdite dei serbatoi interrati;

SICUREZZA, RISCHIO INCIDENTE RILEVANTE

93. l'azienda pur non rientrando tra le aziende ad incidente rilevante dovrà applicare quanto definito dall'art. 5 del D.Lgs. 334/1999 in quanto sono presenti sostanze pericolose ma in quantità inferiori rispetto ai limiti definiti dall'allegato 1 parte 1 e parte 2;
94. dovrà essere predisposto e tenuto aggiornato un Piano di Emergenza in cui prevedere le misure da intraprendere per prevenire gli incidenti con potenziale impatto sull'ambiente e la salute pubblica e limitarne le conseguenze, con analisi delle possibili condizioni di emergenza e individuazione delle casistiche con descrizione delle procedure operative da adottare in caso d'incidenti;
95. nel caso in cui si verificano delle particolari circostanze quali emissioni accidentali da punti non esplicitamente richiamati dall'AIA, malfunzionamenti, incidenti ambientali ed igienico sanitari, oltre a mettere in atto le procedure che saranno previste dal Piano di Emergenza, occorrerà avvertire la Provincia di Reggio Emilia, l'AUSL, l'ARPA territorialmente competente e il Comune di riferimento nel più breve tempo possibile anche rivolgendosi ai servizi di pubblica emergenza (al di fuori degli orari di ufficio) e per le vie brevi con contatto telefonico diretto;

RUMORE

96. il rispetto dei limiti assoluti 70 dB(A) diurni, 60 dB(A) notturni e differenziale di 5 dB(A) diurno e 3 dB(A) notturno presso i recettori sensibili individuati deve essere verificato a cura della direzione dello stabilimento con le seguenti periodicità: ogni tre anni;
97. la documentazione di cui sopra dovrà essere mantenuta a disposizione dell'Autorità Competente per i controlli;
98. deve essere attuato un programma di sorveglianza e manutenzione delle sorgenti rumorose fisse (parti meccaniche soggette ad usura, chiusure e tamponamenti) con

frequenza semestrale; gli esiti dei controlli ed interventi effettuati dovranno essere registrati e mantenuti a disposizione dell'Autorità Competente per i controlli;

99. prima dell'installazione di nuove sorgenti sonore, il potenziamento delle esistenti o la loro diversa ubicazione deve essere effettuata una previsione di impatto acustico da tecnico competente nella quale siano indicate le misure necessarie ad assicurare il contenimento del rumore prodotto complessivamente entro i limiti assoluti e differenziali, rispetto ai recettori sensibili individuati; la previsione è trasmessa alla Provincia e all'Arpa di Reggio Emilia;

PAESAGGIO

100. dovrà essere realizzata la barriera verde di occultamento visivo prevista dalla convenzione approvata con delibera di Giunta Comunale n. 76 del 13/10/2007 e si dovrà prevedere e garantire, a partire dalla fine dei lavori, un programma di manutenzione della vegetazione piantumata.
- b) di dare atto che il Comune di Campegine e la Provincia di Reggio Emilia hanno espresso il proprio parere sulla compatibilità ambientale ai sensi della LR 9/99 all'interno del Rapporto Ambientale che costituisce l'ALLEGATO 1 alla presente delibera;
- c) di dare atto che la Provincia di Reggio Emilia si è espressa in merito alla valutazione d'incidenza ai sensi della LR 9/99 all'interno del Rapporto Ambientale che costituisce l'ALLEGATO 1 alla presente delibera;
- d) di dare atto che la Provincia di Reggio Emilia ha rilasciato l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), con provvedimento firmato dal Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale, Ambientale e Politiche Culturali, Arch. Anna Campeol, prot. n. 54872/78 - 2009 del 30/9/2009, acquisita dalla Regione Emilia - Romagna al PG. 2010.241881 del 6 ottobre 2010 e che costituisce l'ALLEGATO N. 2 della presente delibera;
- e) di dare atto che il Comune di Campegine e l'ARPA, in particolare per il Piano di Monitoraggio, hanno espresso alla Provincia di Reggio Emilia i propri pareri per l'AIA rispettivamente con nota prot. n. 8099 del 22/07/2010

(acquisito dalla Provincia di Reggio Emilia con. prot. n. 46668 del 02/08/2010) e con nota PGRE/2010/7713 del 20/08/2010 (acquisito dalla Provincia di Reggio Emilia al prot. n. 49058/78-2009 del 23/08/2010) ed essi sono contenuti nel provvedimento di AIA che costituisce l'Allegato n. 2 della presente delibera; i contenuti di tali pareri sono, comunque, stati discussi e condivisi in sede di Conferenza di Servizi finale e riportati all'interno del Rapporto Ambientale che costituisce l'ALLEGATO 1 alla presente delibera;

- f) di dare atto che il Servizio Tecnico dei Bacini degli affluenti del Po della Regione Emilia - Romagna, non ha partecipato alla seduta conclusiva della Conferenza di Servizi, ma ha rilasciato la concessione di derivazione di acque pubbliche ai sensi del regolamento regionale 41/04 con determina del Dirigente del Servizio, Dott. Gianfranco Larini n. 12399 del 4/11/2010 e che costituisce l'ALLEGATO N. 3 della presente delibera;
- g) di dare atto che la Provincia di Reggio Emilia ha espresso il proprio parere per la concessione di derivazione ai sensi del RR 41/04 all'interno del Rapporto Ambientale che costituisce l'ALLEGATO 1 alla presente delibera;
- h) di dare atto che il Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale non ha partecipato alla seduta conclusiva della Conferenza di Servizi, ma ha inviato il proprio parere al Comune di Campegine che l'ha inoltrato alla Regione Emilia - Romagna con cui si rilasciava la concessione per la realizzazione del manufatto di scarico delle acque meteoriche sullo Scolo Saracchi ed attraversamento della tubazione irrigua Dossi con tubazione di scarico delle acque meteoriche; tale assenso costituisce l'ALLEGATO N. 4 della presente delibera;
- i) di dare atto che l'Autorità di Bacino del Po e il Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua della Regione Emilia - Romagna non hanno partecipato alla riunione conclusiva della Conferenza di Servizi in data 15 settembre 2010 e non hanno firmato il rapporto ambientale che costituisce l'allegato 1 della presente delibera; trova quindi applicazione il disposto dell'art. 14-ter, comma 7, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni;
- j) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della LR

18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, copia della presente deliberazione al proponente Società SIB spa;

- k) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza, copia della presente deliberazione alla Regione Emilia-Romagna - Servizio Tecnico dei Bacini Affluenti del Po, al Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, all'Autorità di Bacino del Po, alla Provincia di Reggio Emilia, al Comune di Campegine, all'ARPA Sez. Prov. Reggio Emilia, all'AUSL di Reggio Emilia, al Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale;
- l) di stabilire, ai sensi dell'art. 26, comma 6 del D.Lgs. 152/06, come modificato dal D.Lgs 4/08, il progetto dovrà essere realizzato entro 5 anni dalla pubblicazione del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale;
- m) di pubblicare per estratto sul Bollettino Ufficiale e sul sito web della Regione Emilia - Romagna, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente partito di deliberazione;
- n) di pubblicare integralmente sul sito web della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 20, comma 7 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, il presente provvedimento di valutazione di impatto ambientale.